

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7874 Anno 2018

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

Data pubblicazione: 29/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 18671-2017 proposto da:

ALMEIDA ALVES TELMA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO n.12, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA CASSANDRO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MESSINA;

- intimata -

avverso il decreto ^{N. 2299/17} del GIUDICE DI PACE di MESSINA, depositata il 19/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Rilevato che:

Almeida Alves Telma ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del decreto depositato il 19 giugno 2017, con il quale il Giudice di pace di Messina ha respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Messina in data 26 aprile 2017 ed il conseguenziale ordine del Questore, in data 29 aprile 2017, di lasciare il territorio nazionale, entro sette giorni dalla notifica dell'ordine stesso;
l'intimata Prefettura non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 9, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – la ricorrente lamenta che il Giudice di pace abbia fondato la propria decisione sulla memoria difensiva della Questura di Messina, nonché sulla documentazione dalla medesima prodotta, laddove l'unica legittimata passiva nel procedimento de quo sarebbe la Prefettura di Messina, che ha emesso il provvedimento di espulsione;

Ritenuto che:

la violazione di norme processuali – comprese quelle che disciplinano, in relazione ai singoli procedimenti, la legittimazione processuale attiva e passiva delle parti ed i loro poteri e facoltà nel processo – possa costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione solo se dedotta ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., e solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima - in assenza di tale vizio - non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (Cass., 11/11/2015, n. 22978); l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tuteli, invero, l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisca solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione (Cass. 19/03/2014, n. 6330; Cass. 18/12/2014, n. 26831);

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

nel caso di specie, la ricorrente ha censurato l'impugnata decisione esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge, non deducendo in alcun modo che detta violazione delle norme processuali suindicate abbia determinato, in qualche modo, un *vulnus* del proprio diritto di difesa o che – in mancanza – la decisione assunta sarebbe stata diversa, sì da tradursi la violazione medesima in una causa di nullità del procedimento o della sentenza, in relazione al disposto dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; il motivo deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile;

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – la istante si duole del fatto che il Giudice di pace abbia disatteso la censura al provvedimento di espulsione concernente la mancanza di autenticità, ai sensi della disposizione succitata, del provvedimento espulsivo notificato, essendo la copia consegnata alla deducente «priva di qualsiasi certificazione di conformità all'originale»; il mezzo si palesa inammissibile poiché non è idoneo ad incidere sulla *ratio decidendi* dell'impugnato decreto (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421), avendo il Giudice di pace affermato che il provvedimento in questione era stato consegnato alla straniera in originale o, eventualmente, in copia conforme all'unico originale che le era stato mostrato, e tale statuizione non è stata contestata deducendo – con autosufficiente deduzione, se del caso allegando al ricorso la copia del provvedimento – la violazione delle norme in materia di provvedimenti espulsivi, o deducendo il vizio di cui all'art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ., bensì esclusivamente la violazione della disposizione sul procedimento di autenticazione degli atti (art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000);

Considerato che:

con il terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 7 del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché degli artt. 3 e 24 Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – la ricorrente lamenta che il Giudice di pace abbia erroneamente ritenuto di non accogliere l'eccezione relativa alla mancata traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta dall'interessata;

anche tale censura si palesa inammissibile, in quanto – riportando solo in parte la motivazione sul punto del decreto impugnato – non coglie la *ratio decidendi* del provvedimento, fondata sulla mancata contestazione da parte della straniera – all'atto della sottoscrizione del provvedimento impugnato – del fatto che la medesima conoscesse la lingua italiana, e non sul fatto che il decreto di espulsione fosse stato tradotto in una lingua dalla medesima conosciuta.

Ritenuto che:

alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell'intimata Prefettura;

dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.